

===== STATUTO =====

===== ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE =====

La Fondazione, già costituita con atto del 25 febbraio 2011, Repertorio 94763 del Notaio Francesco Paolo Lops, di San Severo, registrato a San Severo il 3 marzo 2011 al numero 1062/1T, attualmente sotto forma di ente del terzo settore, è denominata "Fondazione Nuova Specie - ETS".

La fondazione è un Ente del Terzo Settore ovverosia ETS ai sensi D.Lgs.117/2017. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la fondazione utilizzerà l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

===== ARTICOLO 2 - SEDE - DURATA =====

La Fondazione ha sede in Troia (FG) e potrà operare in tutto il territorio nazionale. La Fondazione ha durata illimitata.

===== ARTICOLO 3 - FINALITÀ ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALE =====

La Fondazione non ha fini di lucro, non può distribuire utili, è aconfessionale ed apolitica ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, D. Lgs. 117/2017.

Pertanto, la Fondazione si propone di svolgere attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria; dell'assistenza sanitaria; dell'istruzione; della formazione; della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili, al fine del perseguimento delle seguenti finalità di solidarietà sociale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; =====

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; =====

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; =====

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; =====

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; =====

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; =====

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184; =====

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. =====

La Fondazione, pertanto, per lo svolgimento delle suddette attività, opera nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (della formazione e della formazione professionale), nei confronti delle nuove tipologie di disagio diffuso asintomatico e sintomatico, tra cui: conflittualità nell'ambito della coppia, della famiglia, dei gruppi e delle istituzioni, dipendenza da sostanze psicoattive quali droghe, psicofarmaci e alcool, attacchi di panico, disturbi dell'alimentazione, disturbi fobici, ossessività, depressioni, patologie autoimmunitarie, disabilità semplici e complesse, dismaturità, disturbi della personalità, disturbi dell'umore e sindromi psicotiche. =====

Si prefigge inoltre di: =====

- perseguire finalità di beneficenza e di solidarietà verso le persone che versano in condizione di emarginazione e, in tal senso, sostenere progetti di solidarietà anche di altre organizzazioni senza scopo di lucro, in Italia ed in altri Paesi, con finalità simili alle proprie; =====

- organizzare iniziative e programmi di educazione e formazione alla salute globale, e per la promozione e la difesa dei diritti di cittadinanza, anche con l'impiego di personale volontario e servizio civile; =====

- organizzare manifestazioni e spettacoli per diffondere tra i giovani la cultura della tutela e valorizzazione globale della vita; =====

- organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti delle donne, minori e giovani, immigrati provenienti da altre etno-culture; =====

- promuovere e realizzare attività formativa atta a perseguire le finalità della Fondazione anche in collaborazione con Enti ed Istituti, Pubblici e Privati, Istituti Universitari, Scuole di Specializzazione. =====

===== **ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ STRUMENTALI** =====

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo 5 del suddetto D.Lgs., a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definite dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. =====

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, pertanto nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 117/2017, potrà tra l'altro porre in essere ogni attività utile ed opportuna; in particolare potrà: =====

- promuovere e organizzare iniziative, eventi e collaborazioni finalizzate alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali; a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore; =====

- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere convenzioni e contributi; =====

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; =====

- partecipare ad associazioni e fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività, sia rivolta direttamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; =====

- istituire borse di studio ed erogare contributi a persone fisiche e giuridiche nonché alle organizzazioni etno-culturali educative, scientifiche, socio-assistenziali, mediche e di ricerca congrui con le finalità istituzionali della Fondazione; =====

- diffondere le conoscenze nei settori di impegno istituzionale tramite il sostegno e il patrocinio di mostre, gruppi di studio, conferenze, corsi, seminari, nonché la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca nei predetti campi. =====

===== **ARTICOLO 5 - LIBRI** =====

La fondazione deve tenere i seguenti libri: =====

- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; =====

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; =====

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali. =====

Tutti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. =====

===== **ARTICOLO 6 - PATRIMONIO** =====

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

Il Patrimonio è composto da: =====

a) **fondo di dotazione;** =====

b) **fondo di gestione.** =====

IL FONDO DI DOTAZIONE costituisce il patrimonio minimo della fondazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore; è costituito: =====

- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il



Raffaella Annunzio
Francesca Lorenza
Fabiana Lorenza
Violetta Officina
Elsabette Sohn

perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e successivamente dai benefattori e dai partecipanti ordinari, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo; =====

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; =====

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione. =====

IL FONDO DI GESTIONE è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito: =====

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; =====

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie; =====

- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione; ==

- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere; =====

- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, benefattori e partecipanti ordinari; =====

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore. Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa. =====

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere. =====

===== **ARTICOLO 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO** =====

L'esercizio finanziario decorre dal di uno (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno. =====

Il Consiglio di Amministrazione, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, approva il bilancio relativo al precedente esercizio redatto ai sensi delle vigenti leggi. =====

Durante la sua vita, la Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di altri Enti del III settore (E.T.S.) che, per legge, statuto o regolamento, abbiano fini analoghi a quelli della Fondazione. =====

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

===== **ARTICOLO 8 - BILANCIO** =====

La Fondazione redige, ai sensi dell'art. 13 CTS, il bilancio di esercizio formato dallo **stato patrimoniale**, dal **rendiconto gestionale**, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, dalla **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e dalla **Relazione dell'organo di controllo/revisore legale**. =====

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a sessantamila (60.000) euro, può redigere il rendiconto per cassa indicando le

entrate e le uscite in forma aggregata. =====
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 CTS a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. =====

Il Bilancio deve essere depositato nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore nella sua articolazione competente per territorio. =====

Se il complesso delle entrate supera 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro la fondazione è tenuta a redigere il **bilancio sociale**; questo oltre che al Registro predetto deve essere pubblicato sul sito internet della fondazione, o della rete associativa alla quale aderisce, rispettando le linee guida dettate dal Ministero del Lavoro e, comunque tutto quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs.117/2017.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate della fondazione, comunque denominate, siano superiori a centomila euro annui si devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D.Lgs.117/2017 cui la fondazione aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. =====

Qualora la Fondazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale dovrà tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. =====

===== ARTICOLO 9 - FONDATORI - PARTECIPANTI =====

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo con atto pubblico e nelle forme di legge. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, anche annuali, in denaro o in beni, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. =====

La nomina a partecipante viene deliberata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti dal Consiglio di Amministrazione. =====

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. =====

I Partecipanti potranno accedere ai locali ed alle strutture funzionali della Fondazione, nonché partecipare alle iniziative dell'ente alle quali fossero invitati. =

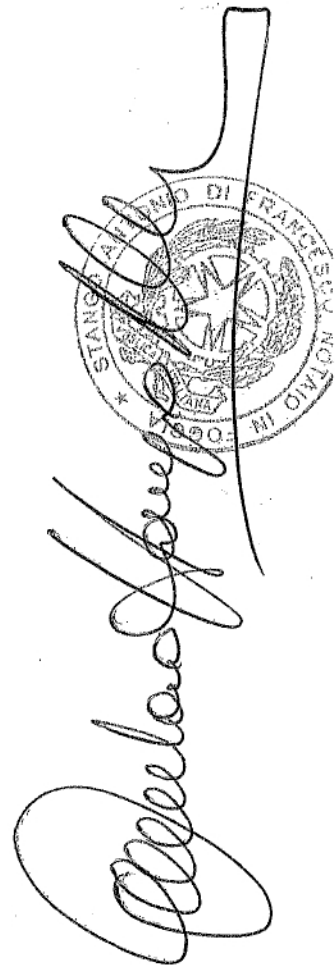
I Partecipanti compongono inoltre il Collegio dei Partecipanti, di cui al successivo art. 17. =====

===== ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE - RECESSO =====

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto. In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, l'esclusione può essere deliberata per i seguenti motivi: =====

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti promessi; =====
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; =====
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. =====

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: =====



Raffaella Dimettili
Francesca Lorenza
Barbara Lorenza
Victoria Loffredo
Elisabetta Palmieri

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; =====
 - apertura di procedura di liquidazione; =====
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. =====
- I Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione. =====

===== **ARTICOLO 11 - ORGANI DELLA FONDAZIONE** =====

- Sono organi della Fondazione: =====
- il Consiglio di Amministrazione; =====
 - il Comitato Esecutivo; =====
 - il Collegio dei Partecipanti; =====
 - il Comitato Scientifico; =====
 - l'Organo di controllo monocratico e Revisore legale dei conti. =====

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa. =====

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa ratifica del Consiglio di Amministrazione. =====

===== **ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette membri, tra cui, se possibile, un componente della famiglia del fondatore Loiacono Mariano. =====

I membri del Consiglio di Amministrazione saranno designati dal Consiglio di Amministrazione uscente, al fine di ricostituire l'Organo Amministrativo nella sua composizione minima di cinque membri, con le modalità previste dall'art. 13 del presente statuto. =====

I Consiglieri durano in carica tre anni decorrenti dalla loro nomina e possono essere riconfermati. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino a che non siano nominati i nuovi componenti. Nei casi di cessazione o di revoca dell'incarico di un membro del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri rimasti procedono alla nomina di un nuovo membro con deliberazione presa a maggioranza dei presenti; il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far parte. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione decade per tre assenze continuative e non giustificate nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione. =====

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, con esclusione dei soli poteri espressamente attribuiti ad altri organi. =====

In particolare, il Consiglio di Amministrazione: =====

- approva il bilancio di esercizio, il bilancio sociale ed il programma di attività della Fondazione; =====
- individua le attività diverse della Fondazione - art.6 CTS; =====
- stabilisce con apposito regolamento i criteri ed i requisiti per poter ottenere la qualifica di Partecipante e delibera sulle relative domande ai sensi dell'art. 9 del presente statuto; =====
- decide l'esclusione dei Partecipanti, in conformità al presente Statuto; =====
- determina i contributi necessari all'equilibrio finanziario; =====
- delibera le operazioni relative ad acquisti ed alienazioni di beni immobili, mobili e contratti di leasing immobiliare; =====
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni; =====
- designa i procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i

poteri; =====

- approva le modifiche al presente statuto, proposte dal Presidente o anche da ciascun consigliere; =====
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione; =====
- nomina i componenti del Comitato Esecutivo; =====
- nomina il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; =====
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo e di revisione, anche monocratico; =====
- nomina, determinandone il compenso, ove nominato, il Direttore Generale. =====
- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto dall'art 15 dello Statuto. Il Consiglio può delegare i propri poteri a singoli consiglieri o al Comitato Esecutivo, con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari e costituzioni di ipoteche. =====

===== **ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE E QUORUM** =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati ai componenti del Consiglio di Amministrazione con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di quello della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. =====

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. =====

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi. Può inoltre riunirsi ad iniziativa del Presidente, ovvero a richiesta di almeno un terzo dei componenti. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente o da un membro eletto dal Consiglio stesso. =====

Il Presidente, in caso di assenza del Segretario Generale, designa per ogni riunione un segretario. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario. =====

Il Consiglio, oltre che in presenza, potrà riunirsi in modalità remoto, con audio - video conferenza, purché i membri audio - video collegati siano identificabili. =====

===== **ARTICOLO 14 - COMITATO ESECUTIVO** =====

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un organo amministrativo delegato collegiale (comitato esecutivo) di tre membri, di cui dovranno far parte il Presidente o il Vice Presidente e due componenti del Consiglio di Amministrazione, cui attribuire proprie funzioni con delibera che determini il contenuto della delega, la sua durata e le modalità del relativo esercizio. =====

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di impartire direttive vincolanti all'organo delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. L'organo delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione ogni tre mesi sull'esercizio della delega, fermo restando il diritto di ciascun amministratore di chiedere all'organo delegato delucidazioni in merito in ogni momento. =====

Ciascun amministratore può opporsi all'operazione che l'organo delegato intende compiere; sull'opposizione deciderà il Consiglio di Amministrazione. =====

Si applicano alle deliberazioni e alle convocazioni del Comitato Esecutivo le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione. =====

Il Comitato Esecutivo decade alla stessa data del Consiglio di Amministrazione e

delibera su quanto delegato ad esso dal Consiglio di Amministrazione. =====

===== **ARTICOLO 15 - PRESIDENTE** =====

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra i propri componenti, dura in carica tre anni ed il suo mandato è rinnovabile e coincide con quello del Consiglio di Amministrazione. =====

La legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente della Fondazione ed in caso di sua assenza e/o impedimento al Vice Presidente. =====

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della fondazione, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione. =====

===== **ARTICOLO 16 - DIRETTORE GENERALE** =====

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Direttore Generale tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche esterne al Consiglio di Amministrazione. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, così come l'eventuale emolumento per il solo caso in cui sia esterno al Consiglio di Amministrazione. =====

La durata del suo incarico termina con quella del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla sua nomina. =====

In particolare, il Direttore Generale: =====

- aiuta e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; =====

- aiuta e coadiuva il Presidente nella realizzazione dei programmi, dei progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, di coordinamento, di controllo e di istruttoria dei provvedimenti disciplinari. =====

===== **ARTICOLO 17 - COLLEGIO DEI PARTECIPANTI** =====

Il Collegio è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione quando lo ritiene opportuno, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati ai singoli Partecipanti con almeno sei giorni di preavviso. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Partecipanti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. =====

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. =====

===== **ARTICOLO 18 - COMITATO SCIENTIFICO** =====

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Comitato Scientifico composto da un massimo di nove membri tra cui un coordinatore, scelti tra eminenti personalità della medicina, della cultura, della società civile e comunque degli esperti dei settori di attività della Fondazione; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati anche più volte. =====

La carica di componente del Comitato Scientifico e del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili. =====

Il Comitato Scientifico: =====

- coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei programmi di

attività della Fondazione, esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione; =====

- propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private; ===

- svolge, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, attività di alta consulenza sui programmi della Fondazione, fornendo pareri ed assicurando il collegamento fra l'attività della Fondazione ed il mondo scientifico, ed istituzionale nei settori entro i quali si esplica l'attività della Fondazione; =====

- svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione. ===

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI

===== **CONTI.** =====

La fondazione deve nominare l'organo di controllo (monocratico), come previsto dal comma 1 dall'art. 30 CTS. =====

Le cause di decadenza o ineleggibilità alla relativa carica sono quelle previste dal codice civile (articolo 2399). Lo stesso codice, all'articolo 2397 (comma 2), stabilisce quali sono le categorie di soggetti che possono rivestire l'incarico. Il professionista incaricato deve possedere i requisiti di cui al suddetto articolo 2397 c.c. comma 2. =====

Compiti dell'organo di controllo sono: vigilare sulla osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle norme del D.lgs 08/06/2001 n. 231, se applicabili, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercitare il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo agli articolo 5, 6, 7 e 8 del codice del III settore ed attestare che il bilancio sociale, qualora presente, è stato redatto secondo le linee guida dell'articolo 14 CTS. Nel bilancio sociale si deve dare atto degli esiti di tale monitoraggio. =====

L'organo di controllo può procedere in ogni momento ad ispezioni e controlli, chiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull'andamento degli affari sociali.

Qualora ricorrano le condizioni previste dell'articolo 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti tra gli iscritti all'apposito registro. =====

Indipendentemente da tale obbligo e anche se non ricorrono le relative condizioni, la Fondazione può affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale che esercita anche la funzione di organo di controllo monocratico. Dura in carica tre (3) esercizi ed è rieleggibile. =====

ARTICOLO 20 - GRATUITÀ DEGLI INCARICHI =====

Per tutti i componenti le cariche elettive, ad eccezione che per l'organo di controllo e del revisore legale, nonché del direttore generale quando non sia un Consigliere del Consiglio di Amministrazione, è fatto divieto assoluto di percepire somme per tale attività sotto qualsiasi forma se non per spese vive documentate e sostenute per conto della Fondazione. =====

ARTICOLO 21 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE =====

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. =====

E' fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano, comunque, effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. =====

E' fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e strumentali. =====

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dal Fondatore e da Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione, o per la realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali corrisposti dai medesimi. =====

Il patrimonio deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria che deve perseguire unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È perciò tassativamente vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di qualunque tipo e denominazione a favore di fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali. =====

===== **ARTICOLO 22 - VOLONTARI** =====

Sono Volontari (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. =====

Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS. =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. =====

L'accettazione del nuovo volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. =====

La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei volontari. Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 117/2017. =====

===== **ARTICOLO 23 - LIQUIDAZIONE - ESTINZIONE** =====

La Fondazione si estingue: =====

- in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali; =
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali; =====
- a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato, anche di ufficio. =====

Il Consiglio di Amministrazione propone l'estinzione della Fondazione. =====

La Fondazione si estingue per la cause previste dal Codice Civile e dal Codice del III Settore. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. =====

La Fondazione, a seguito della delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, può fondersi o comunque confluire, in o con altre ETS che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali. =====

Nell'eventualità in cui lo scopo divenisse impossibile ovvero il patrimonio divenisse insufficiente al conseguimento degli scopi istituzionali, l'Autorità Governativa, anziché dichiarare estinta la Fondazione, potrà provvedere alla sua trasformazione, o scissione mantenendo per quanto possibile l'osservanza delle volontà del proprio Consiglio di Amministrazione. =====

===== **ARTICOLO 24 - CLAUSOLA DI RINVIO** =====

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le norme di legge vigenti in materia, ed, in particolare, quanto disposto in materia di enti del terzo settore. =====

Letto, confermato e sottoscritto. =====

Foggia, ventisette (27) gennaio duemilaventisei (2026) =====

Raffaele Rimitto

Francesca Loiacono

Barbara Loiacono *Barbara Loiacono*

Victoria Colletto

Elisabetta Colmi

Adriano Franco

